

27 settembre 2017



BONUS EDILIZI

Bonus edilizi, il governo prepara il potenziamento nella legge di bilancio
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/09/2017

In arrivo l'estensione ai grandi capannoni e la diagnosi sismica autonoma

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/09/2017

LAVORI PUBBLICI

Attuazione Codice. Consiglio di Stato più severo dell'Anac sugli «illeciti professionali»

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/09/2017

Palazzo Spada chiede più dettagli all'Anac sulle linee guida sulla nomina del Rup

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/09/2017

PROFESSIONISTI E CONCORRENZA

Professioni tra trasparenza e lavoro in team

www.quotidiano.ilsole24ore.com- Norme&Tributi focus - del 27/09/2017

Il confine incerto dell'equo compenso

www.quotidiano.ilsole24ore.com- Norme&Tributi focus - del 27/09/2017

Nel preventivo tutto il «percorso» per raggiungere l'obiettivo richiesto

www.quotidiano.ilsole24ore.com- Norme&Tributi focus - del 27/09/2017

Con l'equo compenso tornano i «minimi» vincolanti

www.quotidiano.ilsole24ore.com- Norme&Tributi focus - del 27/09/2017

La polizza deve «coprire» dieci anni da fine contratto

www.quotidiano.ilsole24ore.com- Norme&Tributi focus - del 27/09/2017

Privati e società di ingegneria, validi i patti stipulati dal 1997

www.quotidiano.ilsole24ore.com- Norme&Tributi focus - del 27/09/2017

Con le reti tra professionisti più chance nelle gare

www.quotidiano.ilsole24ore.com- Norme&Tributi focus - del 27/09/2017

INDUSTRIA 4.0

Piano Industria 4.0. Domani un convegno per capire le novità

Corriere Romagna - ed. Forlì-Cesena - pag. 5 del 27/09/2017

IMPIANTISTICA

Rigenerazione urbana, che spazi si aprono. Confronto col Cresme

www.rovigooggi.it del 26/09/2017

ADEMPIMENTI

Spesometro verso la proroga-lunga

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 27/09/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

27 Set 2017

Bonus edilizi, il governo prepara il potenziamento nella legge di bilancio

Giorgio Santilli

Il “bonus casa” per i lavori edili sarà non solo confermato dalla prossima legge di bilancio, ma anche potenziato e allargato in varie direzioni. L'obiettivo di Palazzo Chigi, d'accordo con i ministri interessati, a partire da Graziano Delrio e Gian Luca Galletti, è rafforzare le finalità ambientali, energetiche e antisismiche dell'incentivo e al tempo stesso cominciare quella trasformazione del “bonus casa” in “bonus città” - quindi adatto ad agevolare anche forme di riqualificazione urbana - che da anni viene indicata come potenziale sviluppo dell'incentivo fiscale. Le modifiche dovrebbero riguardare tutti e tre i crediti di imposta esistenti: ristrutturazioni semplici al 50%, ecobonus per il risparmio energetico al 65%, sismabonus con punte di agevolazione all'85%.

Tra i primi passi in direzione “urbana” ci saranno l'estensione del bonus 50% agli interventi di verde urbano finanziati da privati, il potenziamento in chiave condominiale per favorire il rifacimento delle facciate dei palazzi (Gentiloni ben ricorda il successo dell'analogha operazione incassata dalla giunta Rutelli in occasione del Giubileo romano del 2000), l'allargamento dell'ecobonus e del sismabonus all'edilizia popolare che soprattutto nelle periferie delle grandi città rappresenta porzioni urbane consistenti, la possibilità anche per i capannoni delle imprese di sfruttare il sismabonus. Tutte opzioni sul tavolo e al vaglio del Mef, come al vaglio del Tesoro ci sono le norme che dovrebbero favorire la bancabilità e la cessione del credito di imposta, in modo da garantire, soprattutto nei condomini, una maggiore adesione alle agevolazioni, anche da parte di incapienti.

L'aggiornamento dei numeri sulle agevolazioni utilizzate dagli italiani, che arriva dalla nuova edizione del rapporto condotto dal Servizio studi della Camera con il Cresme e da un quaderno dedicato al tema dei bonus da Symbola, conferma che anche il 2017 si attesterà ai livelli massimi storici di investimenti incentivati: 28.030 milioni di lavori, sostanzialmente in linea con i due anni record, il 2014 (28.457 milioni) e il 2016 (28.243 milioni). I bonus lavori continuano a tirare, tanto è che lo studio Camera-Cresme ritiene possibile il raggiungimento dell'obiettivo dei 16 milioni di domande dal 1998 a oggi già entro la fine dell'anno dopo che è stata centrata la uova di 15 milioni (si veda Il Sole 24 Ore del 13 agosto scorso). Tutto questo mentre ancora non decolla il sismabonus che resta tuttavia una priorità del governo.

«Una modifica importante da fare - dice il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci - è l'estensione del bonus antisismico anche alle spese necessarie per la certificazione statica ad opera di professionisti». Un passo che potrebbe sbloccare gli interventi e andare nella direzione del “fascicolo del fabbricato” ma partendo dall'agevolazione per usufruire delle consulenze professionali e non da nuovi obblighi per famiglie e imprese. Un ribaltamento che, secondo Realacci, potrebbe contribuire notevolmente a diffondere la cultura della prevenzione sismica necessaria al Paese e le informazioni sullo stato effettivo del patrimonio edilizio italiano.

Realacci, che si muove in coordinamento con i ministri competenti e negli ultimi anni ha compattato larghissime maggioranze intorno a risoluzioni che impegnavano il governo a potenziare i bonus, punta, oltre che al verde urbano e alla certificazione statica, su altre due battaglie storiche: l'allargamento dell'ecobonus allo smaltimento dell'amianto e l'inclusione degli edifici pubblici e dei capannoni delle imprese nel sismabonus. Domani è prevista l'audizione del ministro delle Infrastrutture Delrio che dovrebbe indicare le sue priorità più nel dettaglio.

Proprio Delrio, nel corso di un convegno organizzato ieri dall'Ance, ha annunciato altre limature: «Riprenderemo il tema della diagnosi degli edifici pubblici. Una ricognizione era stata affidata qualche anno fa alla Protezione civile ma si è fermata. Bisogna ripartire». Mentre, dal lato delle diagnosi, bisogna «arrivare alla detraibilità totale». Altre correzioni sono state chieste dal presidente dell'Ance, Giuliano Campana. Come la proroga fino al 2020 della detrazione del 50% dell'Iva dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. Sul fronte del sismabonus, invece, bisognerebbe allargare la detrazione sul prezzo di vendita per case antisismiche in zona 1: andrebbe estesa anche alle zone 2 e 3. Qualche intervento, poi, sarà necessario sul tema della cessione dei crediti. Lo ha detto Delrio, ma lo ha confermato anche il viceministro dell'Economia, Enrico Morando.

E c'è un altro tema da evidenziare: la differenza di utilizzo fra Nord e Sud. «È la conferma - dice ancora Realacci - di come nel centro-Nord il credito di imposta abbia dato un enorme contributo antievasione e di come invece al Sud, dove è più forte l'evasione totale, questo sfondamento non sia ancora avvenuto. È necessario lavorare per sfruttare questo potenziale enorme anche nel Mezzogiorno».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

27 Set 2017

Bonus edilizi/2. In arrivo l'estensione ai grandi capannoni e la diagnosi sismica autonoma

Giuseppe Latour

Il tetto di spesa per il sismabonus dei capannoni cambierà pelle. Non sarà, cioè, più pari al limite unico dei 96mila euro ma dipenderà dalla dimensione del fabbricato produttivo.

È questa la novità più importante che il **ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio** ha annunciato ieri nel corso del convegno organizzato dall'Ance, per approfondire i temi legati agli sconti fiscali (si veda il nostro servizio che anticipava la novità).

E non è la sola: «Riprenderemo il tema della diagnosi degli edifici pubblici. Una ricognizione era stata affidata qualche anno fa alla Protezione civile ma si è fermata. Bisogna ripartire». Mentre, sempre sulla diagnosi - ha detto Delrio - bisogna «arrivare alla detraibilità totale, perché c'è evidentemente un interesse pubblico che siano effettuate le verifiche». Oggi infatti è detraibile la diagnosi sismica solo se abbinata anche all'intervento di migliotamento sismico, mentre se affido solo l'analisi statica a un ingegnere me la devo pagare tutta.

Sulle correzioni da attivare molti punti importanti sono stati sollevati dal **presidente dell'Ance, Giuliano Campana** che ha presentato al Governo un pacchetto di possibili emendamenti, da inserire nella manovra: «Chiediamo innanzitutto la proroga fino al 2020 della detrazione commisurata al 50% dell'Iva dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B». Lo sconto, importantissimo per le imprese, è infatti in scadenza alla fine del 2017. Un suo rinnovo è molto probabile. Così come è probabile che arrivi il consueto allungamento dei tempi per l'attuale assetto del 50 e del 65%: difficile che si torni al vecchio 36%. I costruttori, per la verità, chiedono anche una messa a regime degli sconti, più complicata da attuare.

Sul fronte del sismabonus, invece, bisognerebbe allargare la detrazione del 75-85% sul prezzo di vendita per case antisismiche in zona 1: dalla zona 1 andrebbe estesa anche alle zone 2 e 3. L'allargamento a zone a medio rischio avrebbe il pregio di rendere la misura molto più diffusa su scala nazionale. C'è, però, una controindicazione evidente: il coinvolgimento di grandi bacini di investimento come Roma alzerebbe di parecchio le coperture necessarie.

Ancora, c'è la **questione dei capannoni**. Come è noto, il tetto per gli investimenti sugli edifici industriali è, al momento, identico a quello degli immobili residenziali: 96mila euro. Troppo poco per consentire la messa in sicurezza di fabbricati di grandi dimensioni. L'idea, allora, è di agganciare il limite ai metri quadri dell'edificio. Un punto sul quale Delrio si è detto favorevole: «I 96mila euro sono sicuramente insufficienti», ha detto il ministro. E una misura simile potrebbe arrivare anche per gli immobili residenziali di grandi dimensioni «commisurando la premialità alla superficie e ammettendo anche la possibilità di cumulo tra sismabonus ed

ecobonus», ha chiesto Campana.

Qualche intervento, poi, sarà necessario sul **tema della cessione dei crediti**. Lo ha detto Delrio ma lo ha confermato anche il viceministro dell'Economia, Enrico Morando: perché le norme sui crediti di imposta siano efficaci è necessario un lavoro di limatura. Per Campana «occorre riconoscere la possibilità di utilizzo della cessione del credito anche per gli interventi su singole unità immobiliari e per edifici diversi da quelli condominiali, compresi quelli a destinazione produttiva». Un aiuto, in questa direzione, potrebbe arrivare dalle piattaforme per la cessione. Diverse sono già allo studio: Ance sta lanciando, proprio in questi giorni, un nuovo sistema preparato insieme a Deloitte.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

27 Set 2017

Attuazione Codice/1. Consiglio di Stato più severo dell'Anac sugli «illeciti professionali»

Laura Savelli

Restyling quasi terminato per le linee-guida Anac n. 6/2017 sul grave illecito professionale. Il 25 settembre, la Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha infatti rilasciato il parere n. 2042 sulla nuova edizione del provvedimento, che si è resa necessaria a seguito della introduzione di alcune modifiche all'interno dell'articolo 80 da parte del decreto correttivo n. 56/2017.

Le condanne non definitive

A richiamare l'attenzione dei giudici di Palazzo Spada, è innanzi tutto l'elenco esemplificativo delle fattispecie di reato con riferimento alle quali una condanna definitiva potrebbe costituire un'ipotesi di grave illecito professionale.

Nella versione rinnovata del testo, l'Autorità ha infatti incluso in tale ambito, fattispecie quali l'abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare e ricorso abusivo al credito), i reati tributari ex d.lgs. n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati urbanistici (con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria) ed infine i reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

A scomparire rispetto alla prima versione del provvedimento, sono le condanne non definitive per alcuni reati commessi contro la P.a., ossia turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Ma, è proprio il Consiglio di Stato a richiamare in gioco queste ipotesi. Secondo la consultiva, infatti, tali fatti possono comunque assumere rilievo in termini di grave illecito professionale, se hanno condotto a una condanna non ancora definitiva, fermo restando che - nel caso in cui vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza - si verifica l'esclusione del concorrente in via automatica dalla gara, ai sensi del primo comma dell'articolo 80.

Le false dichiarazioni

La seconda osservazione formulata nel parere reso da Palazzo Spada deriva dall'inserimento della lettera f-bis) all'interno del comma 5 dell'articolo 80 da parte dal decreto correttivo n. 56/2017.

Con tale previsione, è stato in realtà reintrodotta un motivo di esclusione che il nuovo Codice aveva ommesso di riprodurre nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, cioè il caso delle false dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara.

Ma, il Consiglio di Stato non ha potuto fare a meno di evidenziare che l'inserimento di questa causa escludente presenta un parallelismo proprio con il contenuto della lettera c) del comma 5 che, nell'esemplificare i possibili casi di grave illecito professionale, considera anche il caso del

"fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione".

La differenza tra le due ipotesi - secondo la Sezione consultiva - è sostanziale: nell'ipotesi della lettera c), infatti, la valutazione in merito alla rilevanza del fatto e all'eventuale esclusione del concorrente, è affidata alla discrezionalità della stazione appaltante; nella diversa ipotesi della lettera f-bis), l'estromissione dalla gara opera in maniera automatica.

Ma, aldilà di questo aspetto, resta comunque un alone di incertezza sul contenuto effettivo che contraddistingue i due motivi di esclusione, tanto è vero che lo stesso Consiglio di Stato chiede all'Anac di riconsiderare quanto affermato nella edizione rinnovata del testo delle linee-guida, nella parte in cui si afferma che "la mancata segnalazione di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento comporta l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del codice".

Le misure di self cleaning

Nel parere, trova spazio anche una riflessione sulle misure di self cleaning, previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 80, che consentono agli operatori economici di provare di aver risarcito o di essersi impegnati a risarcire i danni causati dall'illecito o dal reato commesso, ed evitare così l'esclusione automatica dalla gara.

Anche su questo - che è un meccanismo di origine comunitaria - è stato però evidenziato dalla consultiva di Palazzo Spada che, proprio di recente, si è fatta strada una giurisprudenza, sulla base della quale non sempre è possibile adottare questo strumento (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192). E ciò, potrebbe accadere soprattutto nel caso delle dichiarazioni mendaci le quali violano, in quanto tali, il principio di lealtà nei confronti della P.a.: ragion per cui, in queste ipotesi, la stazione appaltante potrebbe prescindere dall'adozione delle misure di self cleaning, ed escludere automaticamente il concorrente dalla gara.

La rilevanza temporale dei motivi di esclusione

Sotto i riflettori, finisce anche il profilo della rilevanza temporale delle cause escludenti, in quanto oggetto di modifica da parte del decreto correttivo n. 56/2017.

Con la riforma del Codice, è stato infatti precisato, all'interno del comma 10 dell'articolo 80, che l'interdizione dalla contrattazione con la P.a. ha una durata pari a tre anni decorrenti dalla data dell'accertamento definitivo di uno dei motivi di esclusione elencati dai commi 4 e 5, nel caso in cui non sia intervenuta una sentenza di condanna.

Da questo punto di vista, la Sezione consultiva del Consiglio di Stato concorda però su quanto affermato dal nuovo provvedimento dell'Autorità, rispetto al fatto che - a seguito della novella normativa - anche il grave illecito professionale debba avere una rilevanza temporale di tre anni decorrenti dalla data di definitivo accertamento del fatto. Con una sola precisazione, che era comunque desumibile dalla lettura dell'articolo 80: in questo periodo, la P.a. deve tener conto del motivo stesso ai fini della propria valutazione discrezionale in merito alla esclusione del concorrente dalla gara.

Ciò che non viene tuttavia preso in considerazione all'interno del parere, è il disallineamento di questa modifica normativa rispetto all'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, che individua invece come dies a quo la data del fatto, intesa come accadimento storico, e non quella dell'accertamento definitivo. O meglio, il Consiglio di Stato prende in esame anche tale aspetto, ritenendo però - con una ricostruzione a tratti contraddittoria - che questi due diversi momenti sono in realtà coincidenti, dopo avere affermato che la scelta del nostro legislatore è ricaduta sulla data dell'accertamento definitivo poiché la data del fatto non assicura l'esigenza di ancorare la decorrenza del triennio ad un momento preciso.

L'entrata in vigore

A chiusura del parere, si osserva infine che - secondo il testo dell'Anac - le nuove linee-guida entreranno in vigore il giorno della loro pubblicazione in G.U.

Ma, il Consiglio di Stato ricorda all'Autorità il contenuto del comma 17-bis dell'articolo 213 del Codice - introdotto dal decreto correttivo n. 56/2017 - il quale ha stabilito che le linee-guida acquistano efficacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Guri.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

27 Set 2017

Attuazione Codice/2. Palazzo Spada chiede più dettagli all'Anac sulle linee guida sulla nomina del Rup

Laura Savelli

Quasi giunta al traguardo anche la nuova edizione delle linee-guida Anac n. 3/2016 sul Rup. Ad aggiungere un altro tassello all'iter di approvazione, dopo la chiusura della consultazione svoltasi durante lo scorso mese di giugno, è il parere n. 2040 del 25 settembre rilasciato dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato. Come nei casi paralleli delle linee-guida dell'Autorità sul grave illecito professionale e sugli affidamenti sottosoglia, anche rispetto alla disciplina di dettaglio del responsabile del procedimento la revisione del documento si è resa necessaria a causa delle diverse modifiche introdotte nel Codice dal decreto correttivo n. 56/2017.

Le modifiche apportate dal decreto correttivo

In prima battuta, infatti, il Consiglio di Stato prende atto della circostanza che gran parte delle rivisitazioni del testo delle linee-guida sono in realtà dettate da un adeguamento al nuovo dettato normativo.

Infatti, questa è l'origine, ad esempio, della precisazione effettuata dall'Anac con riferimento al momento di nomina del Rup, che deve avvenire - così come vuole oggi l'articolo 31, comma 1, del Codice - nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione; oppure con riferimento alla possibile sostituzione del Rup a seguito della programmazione, senza che ciò comporti tuttavia una modifica dell'atto preliminare delle procedure di affidamento, come previsto dal comma 5 dell'articolo 31.

I presupposti e le modalità di nomina del Rup

Partendo dal fatto che, successivamente alla modifica del comma 5 dell'articolo 31, le linee-guida possiedono oramai carattere vincolante anche in merito alla definizione dei presupposti e sulle modalità di nomina del Rup, la Sezione consultiva ha ritenuto opportuno suggerire all'Anac la necessità di integrare alcune previsioni normative.

E ciò, ad esempio, con riguardo alla nozione di "necessario livello di inquadramento giuridico" del Rup, utilizzata nell'ambito del comma 1 dell'articolo 31. Spiega infatti il Consiglio di Stato che l'Autorità potrebbe intervenire, attraverso le linee-guida, a precisare se tale presupposto sussiste comunque nel caso in cui il dipendente occupi una posizione elevata, ma non riferita alla professionalità tecnica posseduta, o possa vantare una rilevante professionalità tecnica, pur se inquadrato in una posizione non elevatissima.

Allo stesso modo, potrebbe essere utile - secondo Palazzo Spada - fornire un chiarimento sulla relazione che esiste tra lo stesso comma 1 dell'articolo 31, secondo cui, in caso di carenza in organico, il Rup viene scelto tra gli altri dipendenti in servizio, e il comma 6, in base al quale invece, le funzioni di responsabile del procedimento per i servizi di ingegneria ed architettura

sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Ancora, rispetto alle indicazioni fornite nel nuovo testo delle linee-guida, l'Autorità dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che, in caso di appalti e di concessioni di lavori di importo inferiore a 150 mila euro, l'incarico di Rup sia attribuito ad un dirigente laureato in materie giuridiche. Da questo punto di vista infatti - evidenzia il Consiglio di Stato - tale requisito può risultare sproporzionato soprattutto negli enti di minori dimensioni. Così come appare invece riduttiva l'indicazione dell'Anac rispetto al fatto che l'esperienza specifica richiesta al Rup sia stata circoscritta ai soli affidamenti di appalti e di concessioni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Professioni tra trasparenza e lavoro in team

Le recenti novità incentivano reti e società e obbligano ai preventivi scritti

Il futuro delle professioni pone le sue radici nel recente passato. Il Jobs act degli autonomi, legge 81 del 22 maggio 2017, e la legge sulla concorrenza, la numero 124/2017 in vigore dal 29 agosto, hanno creato il trampolino che dovrebbe “lanciare” le professioni, ancora molto legate alle abilità del singolo, in un mondo più ampio dove il lavoro di team può affiancarsi a quello individuale.

Cambia anche l’approccio con il cliente con l’introduzione del preventivo obbligatorio in forma scritta. Più trasparenza e più chiarezza, ovviamente nei limiti del possibile, dato che un servizio professionale si svolge nel tempo e le condizioni che pesano sui costi potrebbero cambiare. In tema di parcelle - l’altro lato del preventivo - è molto attuale la questione dell’“equo compenso”, sia per gli avvocati che per le altre professioni. Per i primi la commissione Giustizia della Camera ha deciso di adottare, quale testo base, il disegno di legge presentato dal Governo (Ac 4631) e il termine per presentare gli emendamenti è fissato per domani, giovedì 28 settembre. Per le altre professioni, invece, alla commissione Lavoro del Senato è già iniziato il vaglio del Ddl Sacconi (As 2858). Tornando a Jobs act autonomi e legge sulla Concorrenza, ci sono novità che riguardano tutti i professionisti, come l’obbligo del preventivo scritto o la possibilità di creare reti anche tra professionisti non iscritti al Registro imprese e altre che interessano specifiche professioni.

Il preventivo scritto

Ma andiamo con ordine, cominciando con le novità generali più importanti. La prima è certamente l’obbligo di fornire un preventivo in forma cartacea o digitale; in passato l’obbligatorietà scattava solo su esplicita richiesta del cliente. Cade, dunque, questa condizione. Il preventivo deve anche essere esaustivo: quindi viene richiesto di scendere nel dettaglio. Questa richiesta di trasparenza può rivelarsi più o meno complessa a seconda del tipo di servizio. Ci sono infatti professioni, come quella di ingegnere, biologo o geometra dove lo svolgimento della prestazione è di norma più facilmente prevedibile. Per altre professioni, come l’avvocato o il medico, il risultato può essere meno scontato e non dipende solo dall’abilità del professionista scelto. Fatte queste premesse è comunque importante che il cliente abbia chiaro qual è la cifra che potrebbe dover mettere sul piatto, e si tratta di un’informazione che di certo condizionerà la sua scelta.

Altro obbligo, che già esisteva ma che oggi amplia la sua portata, è quello dell’assicurazione, che è obbligatoria per i professionisti già dal 2012 - ma è condizionata dal varo da parte degli ordinamenti professionali come è già accaduto per avvocati e professioni sanitarie - e ora con le nuove regole è più tutelante grazie alla copertura decennale. Prima, infatti, la copertura assicurativa terminava con la fine del contratto ora non è più necessariamente così, e se “l’errore professionale” commesso quando il contratto era in essere si palesa negli anni successivi, la tutela assicurativa funziona grazie alla cosiddetta ultrattività - che le compagnie assicurative devono obbligatoriamente offrire - ovviamente non all’infinito ma per un arco temporale di dieci anni a partire dalla scadenza del contratto.

Il legislatore è poi tornato nuovamente su un tema non nuovo ma che stenta a decollare: le società tra professionisti. Si possono costituire dal 2012 in base alla legge 183/2011, articolo 10 ma a oggi sono poche (meno di 2mila). Le norme più recenti hanno quindi cercato di aggiustare il tiro per dare loro più appeal.

società ad ampio raggio

La legge 124 ha, quindi, rivisto alcune regole sulle società fra avvocati, di ingegneria e per la gestione delle farmacie. La norma interessa potenzialmente quasi 600mila professionisti. Gli avvocati potranno costituire le Sta (società tra avvocati), che non sono più vincolate alla forma di Snc ma possono essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa. Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie, una possibilità riservata finora solo ai farmacisti iscritti all’Albo. A differenza di quanto stabilito per le società degli avvocati, non c’è alcun limite alle quote che il socio di capitale può detenere: benché il direttore debba comunque essere un farmacista, il controllo della società potrà essere esercitato da una qualunque società o persona fisica non farmacista e una sola società potrà controllare fino al 20% delle farmacie di ciascuna Regione o provincia autonoma. Per le società di ingegneria, infine, la norma “sana” i contratti stipulati da queste con soggetti privati dall’entrata in vigore della legge Bersani (la n. 266/1997) e inserisce l’obbligo assicurativo e di iscrizione a un elenco gestito dal l’Anac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Micardi

L'analisi. Rischio rincaro sulle prestazioni a basso valore aggiunto

Il confine incerto dell'equo compenso

Alzi la mano chi può dirsi contrario all'equo compenso. Se la questione delle parcelle professionali rimane incartata sotto questa accezione lessicale trovare oppositori non è verosimile. Eppure, su questo tema occorre andare oltre le etichette perché in qualche modo, con una modalità indiretta, si sta ritornando ai minimi inderogabili, aboliti con le liberalizzazioni culminate nel 2011/2012.

Il ripensamento ha due autori: il Governo (Ddl 4631) per quanto riguarda i rapporti economici tra gli avvocati e i grandi committenti (banche, assicurazioni, imprese al di fuori del perimetro delle Pmi) e una parte del Parlamento che, sulla base del Ddl 2858 (l'iniziativa è del senatore Sacconi), punta a identificare come compenso equo quello che rispetta (almeno) la forbice inferiore dei parametri definiti per la liquidazione giudiziale delle parcelle.

I due provvedimenti hanno la stessa bussola per quanto riguarda l'equo compenso (i parametri), invece differiscono per l'ambito soggettivo (il Governo ha inteso "tutelare" solo gli avvocati, il Sacconi tutte le professioni organizzate in Ordini) e oggettivo (il Governo ha di mira i grandi committenti, il Sacconi coinvolge tutti gli ambiti, dai rapporti con la pubblica amministrazione, a quelli tra i professionisti, fino ai "piccoli" clienti).

Sullo sfondo delle due proposte il crollo a due cifre dei redditi professionali registrato negli ultimi anni. L'Adepp, l'associazione delle Casse di previdenza dei professionisti, ha calcolato la variazione media dei redditi reali dei liberi professionisti, evidenziando una riduzione di oltre 18 punti percentuali tra il 2005-2015 (oltre il 2% in termini nominali). Il segno negativo è molto più marcato per quanto riguarda i giovani, le donne e le aree arretrate del Paese.

Di fronte a questa geografia della depauperizzazione delle professioni la ricetta è di tipo generalista: una soglia minima nei compensi, valida per tutti che, ben che vada, riproporrà nella stessa proporzione il gap esistente all'interno delle categorie, senza costituire invece un valido strumento per far emergere merito e qualità.

Si assume che l'inderogabilità dei parametri possa difendere dai committenti forti, ma non si pone l'attenzione al problema della polarizzazione del mercato che condanna molti professionisti ad avere un committente unico: in questa situazione come si potrà rivendicare l'equo compenso? L'intervento del giudice, infatti, comprometterà i rapporti con il proprio cliente e, dunque, avrà ricadute sulla continuità del reddito professionale. Senza contare che il contenzioso sull'equo compenso dovrà essere assistito da un legale, che dovrà essere pagato (secondo l'equo compenso): la controversia, inevitabilmente sconterà i tempi della giustizia.

Per quanto riguarda i committenti "forti", peraltro, l'equo compenso poco inciderà sui rapporti di consulenza ad alto valore aggiunto, con i grandi studi che offrono pacchetti di servizi anche a prezzi "ribassati" per fidelizzare il cliente e mantenere gli incarichi più redditizi.

Manca, invece, ancora una riflessione sui processi di trasparenza che potrebbero essere attivati con il committente-forte che è la pubblica amministrazione: in questo campo ben si potrebbe instaurare un meccanismo che privilegi il merito e i risultati nell'affidamento degli incarichi e che, per quanto riguarda il costo, non privilegi unicamente il prezzo ma consideri anche l'efficienza.

Nel dibattito sull'equo compenso si ignora ciò che potrebbe accadere rispetto al committente debole, il consumatore-persona fisica: con il ripristino dei minimi, il livello dei prezzi delle prestazioni professionali subirebbe un generale rialzo, anche per quelle attività a basso valore aggiunto. In questo caso, non tutto può essere giustificato con l'argomento della qualità della prestazione, che si rispecchia in un compenso "adeguato" al di sopra di determinate soglie. Tra l'altro, come ha segnalato Confprofessioni, che riunisce le sigle sindacali dei professionisti, «l'estensione del principio dell'equo compenso a tutti i rapporti, anche con consumatori e utenti, risulterebbe antinomica con la previsione del decreto legge 1/2012, articolo 9, comma 3, che ha introdotto l'obbligo per il professionista di presentare un preventivo al cliente, sancendo il principio della pattuizione del compenso». Quali sarebbero gli spazi del libero accordo, a questo punto? Solo la scelta all'interno di una

IL LIMITE Le regole si dovrebbero estendere anche alle collaborazioni tra professionisti ma solo se iscritti ad Albi

forchetta tra un minimo inderogabile e un massimo derogabile.

Tra l'altro l'equo compenso, secondo il progetto Sacconi, dovrebbe estendersi anche alle collaborazioni orizzontali tra i professionisti. Con una linea di demarcazione rispetto ai professionisti non iscritti in Albi: questi ultimi resterebbero esclusi da ogni presunta tutela, perpetuando un regime di differenziazione di natura ideologica. Per evitare nuove asimmetrie all'interno delle professioni sarebbe bene considerare che innovazione e competitività passano anche da tante figure professionali fuori dagli Albi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Carla de Cesari

Nel preventivo tutto il «percorso» per raggiungere l'obiettivo richiesto

Oltre alle voci di costo vanno dettagliati i tempi e i modi della prestazione

Il preventivo è obbligatorio per i professionisti, come per qualsiasi fornitore di servizi. Se manca, il contratto con il cliente resta valido e scattano meccanismi tariffari di determinazione del compenso in base ai parametri. Così si può sintetizzare ciò che il legislatore prevede con la legge 1 del 2012, applicabile anche agli avvocati per la legge 124 del 2017. Per rendere trasparente l'accesso dell'utente alle prestazioni professionali, il legislatore interviene per fare chiarezza sui costi e sulle prestazioni: è quindi opportuno uno sguardo generale, che riguardi tutte le professioni, con riferimento al momento iniziale del conferimento dell'incarico. Quando si chiede una prestazione professionale, deve essere chiaro il risultato cui si tende: le professioni forniscono infatti obbligazioni "di mezzo", cioè impegnano il professionista a mettere in campo tutte le proprie competenze e risorse per raggiungere un certo risultato. Il professionista tuttavia non garantisce di raggiungere il risultato, ma deve fornire correttamente le proprie competenze e risorse per centrare il bersaglio: deve adottare diligenza e competenza, operare applicando le proprie capacità, se del caso affidandosi anche ad altri professionisti specializzati, ma sempre offrendo al cliente solamente i propri mezzi, senza garantire al 100% il risultato. Questa premessa è necessaria per comprendere l'importanza del preventivo: da un corretto preventivo si desume se il professionista ha inquadrato correttamente la prestazione che gli viene richiesta, se ha valutato tempi e modi di esecuzione, se ha esperienza nel settore, se possiede un'organizzazione affidabile. Sotto questi aspetti, il preventivo contiene una sintesi dell'attività che sarà messa a disposizione del cliente, attività che deve essere prevista nei tempi e modalità, anche se non necessariamente deve essere valutata con specifico millesimale peso economico.

Il dettaglio richiesto

Ciò significa che il preventivo deve essere dettagliato, ma non necessariamente deve essere conforme a schemi economici. Infatti, vi è libertà nel determinare gli importi, ma non vi è libertà di forme nel definire la prestazione. A queste conclusioni si giunge leggendo l'articolo 9 del decreto legge 1 del 2012, che impone per tutte le professioni un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera, con retribuzione pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Se infatti occorre individuare «tutte le prestazioni e le voci di costo», occorre conoscere tempi e modi delle prestazioni che si forniranno; occorre cioè conoscere la prestazione che si effettuerà, descrivendola (seppur in modo sommario) in modo tale che si possa comprendere quale sia l'approccio del professionista al problema posto dal cliente. Sotto questo aspetto, si potrebbe vedere nel preventivo un'anticipazione del percorso che il professionista intende adottare per raggiungere il risultato, percorso che già esprime una serie di scelte (come, quando e dove intervenire), scelte che poi potranno essere modificate durante la prestazione.

Le diverse prestazioni

In alcune prestazioni tecniche, vi sono computi metrici dettagliati che presuppongono una corretta progettazione e scelte professionali precise, mentre altre prestazioni professionali (per guarire, vincere una controversia) si prestano a confondere i mezzi (ciò che è offerto dal professionista) con il risultato (che il professionista non garantisce). Sotto questo aspetto il preventivo mette in condizione il cliente non solo di prevedere le spese, ma anche di leggere il percorso offertogli dal professionista. Ad ogni voce, poi, potrà corrispondere un importo economico, che tuttavia deve mantenersi in un'oscillazione ragionevole: nel minimo, la prestazione trova un limite nella ragionevolezza, non potendosi ammettere prestazioni assolutamente gratuite che non abbiano una giustificazione personale (amicizia, colleganza) o commerciale (l'intenzione di penetrare nel mercato).

Nell'importo massimo, la prestazione trova un limite nella corrispondenza alla difficoltà del risultato che si intende ottenere: quantificando l'importo economico, il professionista di fatto individua anche la possibilità di raggiungere il risultato, perché non può promettere l'impossibile né può chiedere importi spropositati per operazioni usuali. Per comprendere quindi i problemi del preventivo, occorre affiancare alla tecnica della professione (individuazione dei percorsi, dei tempi e dei costi prevedibili), anche una serie di importanti circostanze, quali la richiesta di un eccezionale impegno e l'assorbimento assoluto di capacità del professionista per un certo periodo; può anche aver spazio la gratitudine e la soddisfazione morale del cliente, l'importanza obiettiva del risultato ottenuto, la rapidità ed efficacia dell'intervento: tutto ciò può condurre a forme "premiali", non ancorate a specifiche voci del preventivo, ma a circostanze che soddisfino particolari esigenze del cliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Guglielmo Saporito

Con l'equo compenso tornano i «minimi» vincolanti

Le proposte per gli avvocati e per le altre professioni regolamentate

In Parlamento c'è un equo compenso per gli avvocati e uno per i professionisti iscritti in Albi. La disciplina sull'equo compenso per i legali si basa sul Ddl approvato in agosto dal Consiglio dei ministri (Ac 4631), assegnato alla commissione Giustizia della Camera; entro il 28 settembre dovranno essere presentati gli emendamenti.

La proposta sull'equo compenso per le professioni regolamentate è invece in discussione alla commissione Lavoro del Senato e si fonda sul Ddl presentato da Maurizio Sacconi (As 2858). Sullo stesso tema sta lavorando, alla Camera, anche Cesare Damiano: il testo del Senato, quando approderà a Montecitorio, potrebbe essere "completato" con alcune misure per i professionisti non iscritti in Ordini, forse per quanto riguarda i rapporti economici con la pubblica amministrazione. Tuttavia, la fattibilità e l'accordo su questo percorso sono ancora tutti da dimostrare. Obiettivo dichiarato dei due provvedimenti in discussione in Parlamento è contrastare situazioni di squilibrio economico nei rapporti tra avvocati/professionisti e clienti. I Ddl hanno in comune l'equazione tra l'equo compenso e i parametri, cioè i valori fissati dopo l'abolizione delle tariffe nel 2011/2012 per indirizzare la liquidazione giurisdizionale delle parcelle in caso di controversia.

I provvedimenti divergono per quanto riguarda l'ambito applicativo: il Ddl Sacconi interessa i professionisti regolamentati, commercialisti, consulenti, ingegneri, architetti, avvocati compresi, e così via. Il contrattare è generalizzato: dalla pubblica amministrazione alle grandi imprese, dalle banche e dalle assicurazioni alle piccole imprese, dai rapporti con i colleghi alle transazioni con il cliente-persona fisica. Il Ddl governativo, invece, limita la platea soggettiva agli avvocati, mentre l'area oggettiva è circoscritta alle imprese bancarie e assicurative e alle grandi imprese (le realtà che non sono micro imprese né Pmi in base alla disciplina Ue). Entrambi i provvedimenti hanno uno sbocco comune: per il riconoscimento dell'equo compenso occorre arrivare al giudice, con un'azione di tutela giurisdizionale che comporterà costi economici talvolta esorbitanti rispetto al valore in campo (si vedano le simulazioni che riguardano le spese per l'avvocato nel primo grado di giudizio) e l'esclusione da eventuali nuovi incarichi con la controparte.

I principi del Ddl Sacconi

«È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo». Il disegno di legge 2558 considera sproporzionato e non equo un compenso di ammontare inferiore ai valori minimi stabiliti dai decreti "parametri" che vengono utilizzati dal giudice per decidere le parcelle in contestazione: si tratta del decreto della Giustizia 140/2012, che ricomprende la generalità delle professioni, del decreto 50/2014, dedicato agli avvocati, e del decreto 17 giugno 2016, riguardante i corrispettivi per le opere di progettazione in base al Codice dei contratti pubblici. La nullità della clausola è parziale, in quanto il contratto rimane valido per le parti estranee al corrispettivo economico.

I parametri, per ora, costituiscono un "riferimento" per la liquidazione giurisdizionale e in nessun caso - viene esplicitato nel decreto 140 - possono essere intesi come valori inderogabili. Proprio su questo aspetto agirà il Ddl Sacconi, secondo il quale «l'equo compenso non è solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autoorganizzarsi in forma collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto a un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni». Con il Ddl Sacconi, il compenso pattuito al momento dell'incarico non potrà scendere al di sotto del valore minimo dei parametri, «indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi», come prevede il decreto legge 1/2012.

Una legge per gli avvocati

Il Ddl 4631, all'esame della Camera, ha il fine di contrastare i "poteri forti" che impongono agli avvocati, per la loro attività giudiziale e stragiudiziale, convenzioni predisposte in modo unilaterale. Il compenso deve essere proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», tenuto conto dei parametri fissati per gli avvocati con il decreto 50/2014. In base al testo della proposta le convenzioni predisposte dai soggetti economici forti si «presumono unilateralmente predisposte dalle imprese (...) salvo prova contraria». Il Ddl governativo prevede, infine, una serie di clausole vessatorie che vanno ad aggiungersi o a esplicitare quanto già previsto, per la generalità dei lavoratori autonomi, dall'articolo 3 della legge 81/2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Carla De Cesari

La polizza deve «coprire» dieci anni da fine contratto

Stipula obbligatoria solo se prevista dagli ordinamenti professionali

All'articolo 1 comma 26 della legge n. 124/2017 il legislatore interviene in maniera importante sulle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale. Dal 29 agosto, infatti, - ove i professionisti siano obbligati dal loro ordinamento professionale a stipulare una polizza assicurativa di Rc professionale (articolo 3 Dl n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011) - tale polizza dovrà prevedere la ultrattività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla scadenza del contratto, a patto sinistro si sia verificato nel periodo di vigenza contrattuale.

Tale previsione obbligatoria, contenuta proprio nell'articolo 1, comma 26, della nuova legge fa scivolare lo schema tipico delle assicurazioni professionali - storicamente caratterizzato dalla presenza della cosiddetta "clausola claims made" impura - nell'alveo applicativo della previsione tradizionale di cui all'articolo 1917 Codice civile, che sposa il diverso schema della clausola cosiddetta "loss occurrence". E fra le novità più rilevanti introdotte dalla legge vi sono, poi, quelle riguardanti il comparto assicurativo. Partendo dal settore delle polizze Rc auto - nell'ambito del quale sono state introdotte prescrizioni assai innovative in tema di obbligo a contrarre da parte delle compagnie, possibilità di applicare scontistiche al ricorrere di determinate circostanze, risarcimento diretto e altre ancora - il legislatore è intervenuto in maniera radicale anche nel settore delle polizze Rc professionali. Il nostro ordinamento non prevede un obbligo generale in capo ai professionisti di stipulare un contratto di assicurazione professionale. Nel 2011 con Dl n. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011) il legislatore stabiliva alcuni principi fondamentali che dovevano essere rispettati in sede di ridefinizione degli ordinamenti professionali (articolo 3 comma 5).

il contenuto della polizza

Tra tali principi - che come sopra precisato non sono direttamente applicabili, ma devono essere rispettati in sede di riforma degli ordinamenti professionali - era previsto l'obbligo che i professionisti fossero dotato di Rc professionale. La stessa norma stabiliva poi che le condizioni generali delle polizze assicurative avrebbero potuto essere negoziate dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Oggi la legge concorrenza aggiunge stabilisce che, «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative (...) prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura». La norma in questione «si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione» e «a tal fine (...) le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente, secondo le nuove condizioni di premio».

Pur non essendo chiaro il significato dell'inciso «fatta salva la libertà contrattuale delle parti» (che sembra doversi riferire logicamente alle "altre" condizioni generali di polizza), con tale previsione (che si reputa invece debba farsi rientrare nella fattispecie delle inserzioni automatiche di clausole articolo 1339 Codice civile) il legislatore della legge concorrenza spinge a un significativo cambio di rotta rispetto alla prassi delle polizze assicurative Rc professionale.

la copertura decennale

Tipicamente, infatti, nei contratti di Rc professionale la copertura assicurativa è regolata per il tramite delle clausole "claims made" miste o impure, in forza delle quali la copertura è garantita per tutte quelle richieste risarcitorie che siano pervenute nel periodo di efficacia del contratto, purché però le stesse siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anch'essi durante il periodo di efficacia del contratto (o, in ogni caso, entro determinati lassi di tempo, preventivamente individuati).

Con la legge "concorrenza" attraverso la previsione di una ultrattività decennale obbligatoria, il legislatore sembra invece riportare la copertura assicurativa dei professionisti nell'alveo di applicazione dell'articolo 1917 Codice civile. Questa norma contiene la disciplina tradizionale in materia di assicurazione della responsabilità civile e afferma il principio secondo il quale il contratto di assicurazione deve garantire copertura a quei sinistri che si siano verificati in costanza di validità del contratto (clausola "loss occurrence").

Sempre secondo i principi generali del nostro ordinamento, inoltre, quello decennale è il termine di prescrizione tradizionale (e più lungo) del diritto ad esercitare l'azione di risarcimento del danno (secondo quanto previsto dall'articolo 2946 Codice civile).

In sintesi, fornire al professionista assicurato una copertura anche per i sinistri che vengano denunciati sino a 10 anni dopo la cessazione del contratto assicurativo - purché verificatisi durante la vigenza dello stesso - significa, di fatto, abbandonare lo schema della clausola "claims made" per riavvicinarsi a quello della clausola "loss occurrence" di cui all'articolo 1917 Codice civile in quanto, di fatto, dieci anni dal sinistro è il termine massimo entro il quale può essere manifestata la richiesta risarcitoria e, dunque, i sinistri oggetto di copertura saranno sempre quelli verificatisi in costanza

di vincolo contrattuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Stefanelli

Privati e società di ingegneria, validi i patti stipulati dal 1997

Assicurazione di responsabilità civile necessaria per i contratti dal 29 agosto

La nuova legge sulla concorrenza (legge 124/2017), tra i vari temi affrontati, ha sancito la validità dei rapporti contrattuali intercorsi tra soggetti privati e società di ingegneria a partire dalla data di entrata in vigore della legge Bersani (legge 266/1997), andando così a colmare un vuoto che ha caratterizzato questa tipologia di società tra professionisti (Stp). Per comprendere meglio la portata di questa novità è necessario riepilogare brevemente la complessa evoluzione normativa in materia di società costituite tra professionisti, con particolare riferimento a quelle di ingegneria.

La legge n. 1815/1939 imponeva il divieto a tutti i professionisti, organizzati secondo il sistema degli Ordini professionali, di esercitare le proprie attività di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria in forma societaria. Tale divieto è decaduto per gli ingegneri a partire dal 1994, ma solo con riferimento al settore pubblico. Infatti, con la legge Merloni (109/1994) si è permesso alle società di ingegneria di svolgere lavori nell'ambito degli appalti pubblici.

La successione delle riforme

Nel frattempo, la legge Bersani, entrata in vigore l'11 agosto 1997, abrogava il divieto dettato dalla legge del 1939, facendo salvi i modelli di Stp previgenti (tra cui quindi le società di ingegneria istituite dalla legge Merloni) e delegava l'individuazione delle caratteristiche delle Stp a un decreto attuativo che non è però mai stato emanato. Di conseguenza, l'esercizio delle professioni in forma societaria non è stato regolato in modo compiuto e coordinato, a eccezione di particolari interventi successivi - come ad esempio quanto avvenuto per le società di avvocati o per le società multidisciplinari tra professionisti. La successiva evoluzione si è avuta solo dal 1° gennaio 2012 con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) che ha finalmente regolamentato l'esercizio delle Stp, aprendo la possibilità anche per le società di ingegneria di svolgere attività nel mercato privato.

Tuttavia, a causa di tale frammentato contesto normativo, nel periodo compreso tra il 1994 e l'entrata in vigore della legge di stabilità del 2012, l'unica attività disciplinata per le società di ingegneria risultava essere quella legata allo svolgimento di lavori pubblici. Ciò ha portato la giurisprudenza a ritenere in alcuni casi giuridicamente non validi i rapporti contrattuali intercorsi tra le società di ingegneria e i privati fino al 2012 mancando una base normativa in materia (sul punto, si rimanda, tra le altre, alla recente sentenza della Cassazione civile del 22 marzo 2017, n. 7310).

risolto il vuoto normativo

Pertanto, con la legge 124 del 2017 il legislatore ha provveduto a correggere il vuoto normativo dichiarando retroattivamente (con un intervento che può forse essere ricondotto a una forma di interpretazione autentica) validi a tutti gli effetti i contratti, e quindi i rapporti professionali, intercorsi tra privati e società di ingegneria a far data dall'entrata in vigore della legge Bersani (e, per evitare altri simili equivoci, il nuovo intervento legislativo ha anche definitivamente abrogato la disposizione della legge Bersani che delegava a un decreto attuativo la definizione delle modalità di costituzione delle società tra professionisti). Nulla invece viene detto con riguardo al periodo antecedente l'11 agosto 1997, su cui sembra pertanto permanere il divieto di svolgere attività professionali nei confronti dei privati.

La legge sulla concorrenza del 2017 ha introdotto poche ulteriori novità sul tema delle società di ingegneria. Innanzitutto ha imposto, ma solo per i contratti conclusi a decorrere dal 29 agosto 2017, la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile nonché che le società di ingegneria garantiscano lo svolgimento delle proprie attività da parte di professionisti nominativamente indicati e iscritti negli albi professionali. Infine ha anche sancito l'obbligo per l'Autorità nazionale anticorruzione di pubblicare nel proprio sito internet l'elenco delle società di ingegneria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Giacomo Pescatore

Con le reti tra professionisti più chance nelle gare

Il nuovo modello permette agli autonomi di allearsi tra loro o con le imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13.06 2017 e la conseguente entrata in vigore dal 14.6.2017 della legge 22 maggio 2017 n. 81 che disciplina il lavoro autonomo è divenuto pienamente operativo il modello operativo che consente ai professionisti di organizzarsi in rete tra di loro o di partecipare, in alternativa, alle reti miste, formate da imprese e lavoratori autonomi.

La novità è introdotta nel più ampio provvedimento che, all'articolo 12 del decreto, consente ai professionisti di partecipare a bandi di appalto specifici per l'assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni. In tal senso, la norma prescrive che le Pa dovranno concretamente adoperarsi nel promuovere appalti pubblici che, in qualità di stazioni appaltanti, consentano ai lavoratori autonomi di prestare di servizi e vedersi assegnare incarichi personali di consulenza o ricerca.

I bandi per gli autonomi

Le Pa, comunque, non dovranno solo attivarsi per la predisposizione di appositi bandi a favore dei lavoratori autonomi, ma dovranno altresì mettere questi ultimi nella condizione migliore per poterne prendere conoscenza, in uno con tutti i dettagli tecnici ed operativi delle gare indette. A tal scopo, le Pa potranno servirsi anche dei neonati sportelli dedicati al lavoro autonomo, che lo stesso provvedimento normativo ha istituito all'interno dei centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro e che, come previsto, potranno avvalersi anche di convenzioni con gli ordini e i collegi professionali. L'obiettivo, insomma, è quello di ampliare nel maggior modo possibile la partecipazione dei professionisti alle procedure di aggiudicazione. Lo stesso articolo 12, inoltre, si sofferma sull'accesso dei lavoratori autonomi ai fondi europei. La Finanziaria per il 2016, recependo la raccomandazione della Commissione Ue del 06/05/2013 n. 361, ha espressamente autorizzato la concessione di finanziamenti a favore dei liberi professionisti. Questi, in particolare, sono pienamente assimilati, a tal scopo, alle piccole e medie imprese. Allo stato, quindi, non esiste più alcuna preclusione per i lavoratori autonomi per l'accesso alle risorse dei Fondi sociali europei (Fse), Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e Programmi operativi nazionali (Pon) o regionali (Por).

L'equiparazione alle Pmi

Segnatamente all'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, il Ddl ha ribadito l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese. Pertanto, allo scopo di favorire la partecipazione ai bandi ed il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali. La novità ha un impatto rivoluzionario rispetto allo scenario precedente.

Si ricorda, ad esempio, che prima dell'intervento normativo in commento veniva consentito di partecipare alle Reti di impresa ai soli professionisti che risultassero iscritti al registro delle imprese. Si tratta, in particolare, dei professionisti che avessero costituito una società tra professionisti, anche come società unipersonale o come società di persone. Di contro, veniva inibita la partecipazione alla rete di singoli professionisti iscritti negli albi. In tal senso, infatti, si era espressa l'agenzia delle Entrate su apposito interpello del Consiglio nazionale degli architetti.

La necessaria aggregazione

Con la piena operatività del Dl n. 81/2017, quindi, cade il muro che impediva ai professionisti di avvalersi dei vantaggi insiti nel modello di rete, aprendo scenari operativi di partnership di tutto interesse. Infatti, che la complessità di alcune attività professionali - che spesso superano la competenza che un solo professionista può aver acquisito nell'ambito della propria esperienza lavorativa - ha costituito un limite operativo allo svolgimento di alcune attività, soprattutto nel settore delle commesse pubbliche. In parte il modello delle Stp aveva già cercato di porre rimedio a tale ostacolo. Tuttavia, lo schema più snello e meno "impegnativo" della Rete rappresenta una proposta concreta e facilmente percorribile destinata a far storia nel contesto delle collaborazioni fra professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Alessandro Sacrestano

“Piano Industria 4.0” Domani un convegno per capire le novità

Appuntamento organizzato da Confindustria nella sala Europa della Fiera di Forlì

FORLÌ

Per ottenere un maggior risultato dal “piano nazionale Industria 4.0”, già varato dal Governo e contenuto all’interno della Legge di Bilancio 2017 per ciò che concerne la proroga del super-ammortamento e l’introduzione dell’iper-ammortamento, Confindustria ha organizzato un convegno per domani alle 9.30 nella sala Europa della Fiera di Forlì. «Questa volta piuttosto che ciascuno dare una propria interpretazione del piano nazionale sull’industria 4.0 – spiega Massimo Balzani, presidente di Confindustria – abbiamo deciso di coinvolgere diversi attori per

attuare e mettere in pratica soluzioni concrete». Infatti, l’appuntamento di domani è un vero e proprio forum che riguarda la regione Emilia-Romagna e che vede coinvolti attorno allo stesso tavolo il Collegio dei periti industriali, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli ingegneri, la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna-Gruppo Intesa San Paolo e l’Università. «Questa nuova normativa è atipica e richiede competenze trasversali che spaziano da quelle fiscali a quelle ingegneristiche. Tutti tasselli che serviranno ad attuare al meglio questo piano perchè ormai la digitalizzazione è entrata nel mondo della digitalizzazione. Abbiamo il dovere di far cavalcare quest’onda alle nostre aziende per farle rendere più competitive sul mercato locale ma anche nazionale». **E.V.**



Rigenerazione urbana, che spazi si aprono. Confronto col Cresme

INCONTRI ROVIGO La Cna ha organizzato per venerdì 29 settembre alle ore 15 in sala consigliare della Camera di commercio il convegno "Costruzioni 2018-2030"



Un convegno che proverà a descrivere cosa sta accadendo e cosa accadrà nel nostro Paese nel mercato delle costruzioni e degli impianti, disegnando il percorso di possibili sentieri da seguire, per giovani e imprese quello organizzato da Cna Rovigo per venerdì 29 settembre

Rovigo - Torna a Rovigo il direttore del Cresme, il più importante centro studi collegato al mondo dell'edilizia e dell'impiantistica, Lorenzo Bellicini, per un convegno organizzato da Cna Rovigo venerdì prossimo 29 settembre in collaborazione con la Camera di commercio di Venezia-Rovigo Delta Lagunare, il Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Rovigo, del collegio provinciale dei geometri e geometri laureati e con il supporto finanziario dell'Ebav, l'Ente bilaterale artigianato Veneto.

Si parlerà di **"Costruzioni 2018-2030"** con tematiche che inquadreranno **popolazione e famiglie, case e città, le nuove tecnologie e la resilienza ambientale** con argomenti dedicati non solo alle imprese del comparto casa ma anche ai professionisti del settore.

Un confronto che sarà ospitato dalle 15 in sala consigliare dell'ente camerale rovigino e che rientra nel più ampio programma promozionale promosso da Cna Rovigo, denominato Cna Way, con eventi formativi, promozionali ed informativi fino al prossimo dicembre.

Come nell'edizione precedente, al mattino, **Lorenzo Bellicini** sarà ospite nell'aula magna del Paleocapa per un confronto con circa 80 studenti dalle 10 alle 12.30. Intenso il programma del pomeriggio con gli interventi di **David Gazzieri**, presidente della Cna Rovigo, **Antonio Fantoni**, portavoce di Cna Installazione Impianti, nonché dei rappresentanti degli ordini e collegi professionali coinvolti.

A testimonianza dell'importanza dell'evento, coordinato da **Franco Cestonaro** responsabile provinciale di Cna installazione impianti, sarà presente anche **Guido Pesaro**, responsabile nazionale per Cna del settore impiantistico a cui spetteranno le conclusioni.

Riqualificazione e rigenerazione urbana, sono le nuove politiche urbane destinate a "reinventare" le nostre città, in una sfida di trasformazione che punta a vincere la competizione tra città; le città tornano a crescere sottraendo popolazione ai territori; progettano la loro riqualificazione; avviano politiche di resilienza ambientale per far fronte ai nodi dell'inquinamento e del surriscaldamento dell'aria, agli sbalzi climatici che aggravano i problemi idro-geologici. Nel nostro Paese, poi, gli incentivi fiscali si arricchiscono di nuove opportunità legata alla riduzione del rischio sismico.

Attraverso l'analisi di questi e altri temi, il convegno proverà a descrivere cosa sta accadendo e cosa accadrà nel nostro Paese e nel mercato delle costruzioni e degli impianti, **cercando di individuare quali sono gli spazi che si aprono e quelli che si chiudono**, disegnando il percorso di possibili sentieri da seguire, per giovani e imprese, in questa fase così incerta e così stimolante che stiamo vivendo.

Fisco e contribuenti. Dai dati Iva a sanatorie e differimenti: tutti i versanti aperti - Vertice Entrate-Privacy sul problema-accessi

Spesometro verso la proroga-lunga

Casero: valutiamo rinvio e correttivi - Ipotesi riapertura della definizione liti

Il cantiere dello spesometro resta aperto. Neanche ventiquattro ore dopo la mini proroga al 5 ottobre concessa dalle Entrate per il blocco del canale web di trasmissione (tornato operativo ieri mattina seppure con funzionalità ancora limitate), è stato il viceministro all'Economia, Luigi Casero, a riaprire la possibilità di un differimento più esteso per il termine di invio dei dati di fatture emesse e ricevute nel primo semestre dell'anno. E non è la sola proroga che potrebbe arrivare, perché spunta anche l'ipotesi di un differimento del termine del 2 ottobre per l'adesione alla definizione delle liti pendenti. Come reso noto ieri dall'Uncat (Unione nazionale camere avvocati tributaristi), dai rappresentanti del dipartimento delle Finanze incontrati nei giorni scorsi è emersa la possibilità di spostare il termine della rottamazione delle liti pendenti anche a causa delle difficoltà interpretative che impediscono una valutazione sulla convenienza ad aderire. E Uncat ha segnalato l'opportunità di prevedere forme di ravvedimento anche con riferimento a eventuali errori di calcolo durante la procedura di definizione per evitare futuri contenziosi a riguardo.

Ma a dominare la scena resta lo spesometro. Nel sottolineare la gravità della situazione determinatasi per la possibilità di accessi non autorizzati alle informazioni altrui, Casero ha ammesso che a stretto giro si valuterà con l'agenzia delle Entrate se «fare un intervento un po' più ampio, se ci sia la necessità di misure immediate, come un'ulteriore proroga, o di interventi correttivi più a lungo termine». Sarà importante capire le cause che hanno generato il caos e hanno messo in seria difficoltà migliaia di professionisti. In questo senso sarà utile la "relazione" che il viceministro ha chiesto ai responsabili di Sogei ed Entrate. «Dai dati che ci forniranno le strutture - ha spiegato Casero - potremmo capire meglio dove il sistema non ha funzionato, quali e quanti soggetti sono stati coinvolti e se necessario utilizzare questo blocco per rivedere tutto il meccanismo delle comunicazioni Iva». Ma «non rinunceremo alla procedura e ai dati Iva, piuttosto se necessario in legge di bilancio potremmo aggiustare il tiro e ridurre complicazioni e inefficienze emerse in questi giorni».

A confermare indirettamente che per l'invio dei dati potrebbe arrivare un'ulteriore dilazione dei termini è stato anche il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che rispondendo ai giornalisti dopo l'incontro con il Garante della privacy (che ha avviato un'istruttoria sul caso degli accessi indebiti ai dati in «Fatture e corrispettivi») ha precisato che il rinvio al 5 ottobre prossimo «è quello che può concedere in via amministrativa l'agenzia a causa del disservizio del sito». Disservizio che, al momento, non è escluso possa essere stato provocato da problemi connessi al software adoperato.

L'allarme su quanto è accaduto in questi giorni nell'invio dei dati per lo spesometro era stato già lanciato dai rappresentanti delle associazioni di imprese, artigiani e commercianti che già nei primi mesi dello scorso anno, nel partecipare al processo di attuazione del nuovo adempimento, avevano segnalato la possibilità di un carico eccessivo di dati difficilmente gestibili dal sistema informatico del fisco e soprattutto sull'inutilità degli invii multipli (dopo il primo anno sono addirittura otto) per tornare allo spesometro con cadenza annuale. Per tornare al presente Rete imprese Italia ha chiesto ieri la proroga al 18 ottobre e una norma per escludere le sanzioni dai primi invii dei dati di fatture e liquidazioni Iva.

Dal canto loro, i commercialisti sono tornati a manifestare la loro insoddisfazione per la soluzione-ponte comunicata dall'Agenzia lunedì. «Lasciare ai singoli uffici delle Entrate la decisione sull'applicabilità o meno delle sanzioni genererà ulteriore caos», rimarcano i due delegati alla fiscalità del Cndcec, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal. E ribadiscono «l'assoluta e urgente necessità di un provvedimento normativo da parte del Governo che rivisiti l'istituto a partire dal termine di scadenza da prorogare ulteriormente, per arrivare alla totale disapplicazione delle sanzioni per questo primo invio e conseguentemente alla possibile correzione di errori o ritardi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

PRESSING?DELLE?

CATEGORIE I

commercialisti: altro caos sulle sanzioni disapplicate a discrezione degli uffici Imprese e artigiani chiedono l'invio annuale